Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
Uff. 7- Sicurezza e regolamentazione dei prodotti fitosanitari
Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

Fascicolo n C.1.b.b/2016/2

Prot. 0017141-22_04_2022-DGISAN-MDS-P

Roma, 22 aprile 2022

Alle Aziende titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari

Alle Associazioni di categoria:

AGROFARMA
federchimica@legalmail.it

UNIONCHIMICA-CONFAPI:
unionchimica@pec-confapi.org
direzione.generale@pec-confapi.org

IBMA ITALIA
italia@ibma-global.org
ibmaitalia@pec.it

COMPAG
compagfederazione@pec.it

CONFCOMMERCIO
legislativo@confcommercio.it

e p.c.

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione Generale per il patrimonio naturalistico
Divisione IV–Biosicurezza, fitosanitari, sostanze chimiche e OGM
PNM@pec.mite.gov.it

Al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali
Direzione Generale dello sviluppo rurale
Ufficio DISR 5 – Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali
cosvir.direzione@pec.politicheagricole.gov.it

OGGETTO: deroga di cui all'art. 3" *Uso non professionale dei composti del rame"* del decreto interministeriale del 20 novembre 2021.

Il decreto 20 novembre 2021 (GURI Serie generale n 20 del 26.11.2022), adottato dal Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha modificato e sostituito l'allegato del decreto 22 gennaio 2018, n 33, recante: *«Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali»*.

Le modifiche introdotte dal suddetto decreto sono state definite in esito ad una istruttoria condotta dall'Ufficio competente, con il supporto degli esperti della Sezione consultiva per i fitosanitari del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale, assicurando il costante confronto con le

organizzazioni di categoria, con l'obiettivo di consentire una maggiore disponibilità di sostanze attive migliorandone la sicurezza d'uso attraverso soluzioni di confezionamento easy-to-dose, formulazioni pronte all'uso e piccole taglie per trattamenti localizzati o piccole superfici, ferma restando l'esclusione delle sostanze con profilo tossicologico preoccupante.

L'art. 3 del suddetto decreto deroga ai requisiti previsti dall'Allegato relativamente alla classificazione di pericolo per l'ambiente dei prodotti e delle sostanze consentendo l'uso non professionale di alcuni composti del rame per il trattamento di uliveto e vigneto. Tale deroga tiene conto che i composti rameici rappresentano da lungo tempo, anche nell'agricoltura non professionale, lo strumento di elezione per la lotta contro le malattie fungine di numerose colture, in particolare la vite e l'ulivo, ed è volta ad agevolare la graduale transizione verso modalità e strumenti di lotta alternativi scongiurando pratiche illegali di approvvigionamento con maggiore rischio per la salute e per l'ambiente.

I composti del rame iscritti nella lista positiva delle sostanze attive ammesse in agricoltura, di cui al regolamento di esecuzione (CE) n 540/2011, sono cinque, tutti con limitazione del quantitativo massimo utilizzabile (28 kg per ettaro in sette anni) a causa dei potenziali effetti dannosi sull'ambiente. Tre di tale composti, precisamente: **ossido di rame, solfato di rame tribasico e poltiglia bordolese**, sebbene mostrino le caratteristiche di bioaccumulabilità nel suolo e di nocività per gli organismi acquatici proprie del rame, si caratterizzano per una **bassa tossicità acuta per la salute umana** risultando conformi ai requisiti di cui si è tenuto conto ai fini della deroga introdotta dal citato art. 3. Gli ulteriori 2 composti (ossicloruro di rame e dell'idrossido di rame) hanno al contrario un profilo di tossicità per la salute preoccupante, pertanto non sono stati considerati in relazione alla suddetta deroga.

Per un mero errore di redazione della lista dei composti del rame, e non a seguito di una specifica valutazione tecnica **è risultata esclusa la "poltiglia bordolese" che deduttivamente e logicamente, mostrando lo stesso profilo di tossicità acuta dell'ossido di rame (I) e del solfato di rame tribasico andava inclusa tra i composti del rame che possono accedere alla deroga.** Pertanto, "*l'utilizzo non professionale di prodotti fitosanitari contenenti ossido di rame o solfato di rame tribasico esclusivamente per il trattamento della peronospora ed altre malattie fungine della vite e dell'ulivo"* consentito all'art.3 del decreto interministeriale del 20 novembre 2021 si deve intendere esteso anche alla poltiglia bordolese.

Considerato che l'omessa inclusione nel suddetto art. 3 della poltiglia bordolese non è ascrivibile ad una valutazione tecnica e al fine di scongiurare l'indebita esclusione dalla suddetta procedura dei prodotti a base di poltiglia bordolese, è consentita la presentazione di istanza di riesame di prodotti a base di poltiglia bordolese ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.M. n 33/2018, possibilmente non oltre il 15 luglio 2021 secondo le Indicazioni operative di cui alla nota del 3 marzo u.s. E' altresì consentita la presentazione di istanze di nuova autorizzazione di prodotti a base della suddetta sostanza, ai sensi dell'art. 3 del suddetto decreto, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dal D.M. 20 novembre 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
*f.to dott. Massimo CASCIELLO

* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39/1993